COMUNE DI LIVORNO

PROTEZIONE CIVILE E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
SETTORE PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 8189 DEL 08/10/2026

Oggetto: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 29/09/2026, N. 7903 – AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LA FORNITURA DI CESTINI ALIMENTARI E BOTTIGLIETTE D'ACQUA DA DESTINARE A SCORTA PER INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE PROTEZIONE CIVILE. RETTIFICA DI MERI ERRORI MATERIALI.

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria Determinazione n. 7903 del 29/09/2026, con la quale, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. b), e 59 del D.Lgs. 36/2023, è stato approvato lo schema di Accordo Quadro e Capitolato Prestazionale ed è stato affidato l'accordo quadro triennale per la fornitura, su chiamata, di cestini alimentari e bottigliette di acqua da destinare a scorta del Settore Protezione Civile (CIG BD21509549) all'operatore economico Del Monte Ristorazione Collettiva S.r.l., con sede in Via di Tiglio n. 1697, 55100 San Filippo (Lucca), P.IVA 01171020462;

Rilevato che, in sede di riesame istruttorio della Determinazione n. 7903/2026 e dello schema di Accordo Quadro ad essa allegato, sono emersi meri errori materiali, come di seguito specificato;

Ritenuto opportuno, prima della stipula, provvedere alla rettifica della Determinazione n. 7903/2026 e all'approvazione di un nuovo schema di Accordo Quadro e Capitolato Prestazionale coordinato, sostitutivo di quello allegato al suddetto atto;

Rilevata, in particolare, la necessità di apportare le seguenti rettifiche:

a. **Sostituire il punto 9** del dispositivo della determinazione n. 7903/2026 con il seguente testo: “di dare atto che il contratto sarà formalizzato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, per la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula;”
b. **Sostituire il punto 11** del dispositivo con il seguente testo “di trasmettere il presente atto, unitamente allo schema coordinato, all'Operatore Economico Del Monte Ristorazione Collettiva S.r.l., dando atto che la comunicazione ex art. 191, comma 1, sarà effettuata con le determinazioni di impegno e contestuale ordine attuativo;
c. **Sostituire il punto 14** del dispositivo con il seguente testo: “di dare atto che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del Codice del processo amministrativo, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro 30 giorni.”;
d. **Nella determinazione n. 7903/2026**, laddove è riportata la locuzione “atto notarile”, è da leggersi “atto di notorietà”;
e. **Sostituire l'art. 3**, quarto paragrafo, dello schema di accordo quadro con il seguente testo: “Ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti, la stazione appaltante

si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro, alle medesime condizioni, per una durata massima pari ad un anno. L'esercizio di tale opzione è comunicato all'affidatario tramite PEC entro il termine di scadenza dell'Accordo Quadro.";

f. **In conseguenza** di quanto specificato al punto e), si da atto che il valore massimo presunto dell'accordo quadro è pari ad € **11.280,00** oltre ad IVA (€ **8.460,00** oltre ad IVA per il triennio di vigenza dell'accordo, ed € **2.820,00** per l'eventuale rinnovo di un anno);
g. **Sostituire l'art. 4**, punto 2, dello schema di accordo quadro con il seguente testo: "2 – Costi della manodopera. Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, l'indicazione dei costi della manodopera nell'offerta economica non è dovuta nelle forniture senza posa in opera, quale è la presente. Conseguentemente, e coerentemente con la collocazione sistematica dell'art. 41, comma 14, del medesimo Codice — riferito testualmente ai soli "contratti di lavori e servizi" — non si procede alla individuazione né allo scorporo di costi della manodopera. Non sono rilevabili rischi da interferenze ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 e i relativi costi della sicurezza risultano pari a € 0,00, trattandosi di mera fornitura di beni confezionati, senza permanenza di personale dell'affidatario presso i locali dell'Amministrazione oltre il tempo di consegna a magazzino.";
h. **Sostituire l'art. 5**, paragrafo 1, secondo periodo, dello schema di accordo quadro con il seguente testo: "Ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, non trova applicazione il termine dilatorio (stand still) di cui all'art. 18, comma 3, del medesimo decreto";
i. **Sostituire l'art. 6**, quarto paragrafo, dello schema di accordo quadro con il seguente testo: "Per ciascun contratto attuativo è acquisito un CIG derivato dal CIG dell'Accordo Quadro (CIG padre), da riportare in ciascuna determinazione di impegno.";
j. **Sostituire l'art. 7** dello schema di accordo quadro con il seguente testo: "In relazione a quanto stabilito da ANAC con Comunicato del Presidente n. 2 del 10/02/2026, per i contratti di fornitura senza posa in opera non trova applicazione l'obbligo di indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'operatore economico e del relativo codice ATECO";
k. **Sostituire l'art. 11**, primo paragrafo, dello schema di accordo quadro con il seguente testo: "Ai sensi dell'art. 117, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico affidatario è tenuto a costituire, prima della stipula dell'Accordo Quadro, una garanzia definitiva pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'accordo quadro, senza applicazione delle riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del medesimo Codice per il possesso di certificazioni di qualità, non operanti, ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis, per le procedure di cui all'art. 50, comma 1.";
l. **Sostituire l'art. 17**, punto 1 dello schema di accordo quadro col seguente testo: "1 – Ritardata consegna. Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, in caso di ritardo nella consegna della fornitura oggetto del singolo contratto attuativo, rispetto al termine di 4 (quattro) giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine garantito dall'operatore economico, è applicata una penale pari al 1,5 ‰ (uno virgola cinque per mille) del valore del singolo ordine per ciascun giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del medesimo valore.";
m. **Sostituire l'art. 19**, primo paragrafo, prima alinea, dello schema di accordo quadro col seguente testo: "applicazione, nell'anno solare, di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del singolo contratto attuativo, ai sensi del punto 4 dell'Art. 17;"

Dato atto che resta valida la determinazione n. 7903/2026 per quanto non espressamente modificato dal presente atto;

Ritenuto di approvare lo schema di accordo quadro modificato, allegato quale parte integrante al presente atto;

Dato atto della Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 27/01/2026 di approvazione del

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, che indica gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione;

Attestato il rispetto delle misure di prevenzione del PIAO vigente, di cui all'Allegato 1.1, Sottosezione 2.3 "Rischi Corruttivi e Trasparenza", previste per lo specifico processo;

Dato, altresì, atto del rispetto della normativa sulla privacy (REG UE 679/2016, D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) in relazione alla redazione del presente atto nonché con riferimento ai suoi allegati;

Dato atto che il Responsabile unico del Progetto di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) è l'Ing. Jacopo Tamberi in qualità di Responsabile dell'Ufficio Protezione civile ed assistenza alla popolazione, a cui è stato conferito detto incarico con Determinazione n. 589 del 29/01/2025, nonché attribuita la delega interorganica delle funzioni gestionali con Provvedimento n. 1445 del 25/02/2025;

Dato, altresì, atto che, ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Contratti Pubblici ed in ottemperanza alla circolare del Segretario Generale Prot. n. 85261 del 13/06/2024, è stata rilasciata dal RUP apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, già allegata parte integrante non pubblicabile alla determinazione 7903/2026;

Dato atto che il sottoscritto Ing. Lorenzo Lazzerini, Dirigente del Settore Protezione Civile, a cui è stato conferito detto incarico con Ordinanza Sindacale n. 293 del 25/07/2024 e successive Ordinanze Sindacali di integrazione di cui in ultimo l'Ordinanza Sindacale n. 26 del 27/01/2026, mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara, con riferimento alla propria persona, l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. 241/1990 e s.m.i., come integrata dalla Legge 190/2012 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 ed attesta, attraverso la medesima sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 1035 del 30/12/2025, l'insussistenza, per tutti i soggetti che hanno partecipato all'attività procedimentale, delle condizioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione, secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 10;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Ente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento alle funzioni ed alla responsabilità della dirigenza (art. 107) e ravvisata la propria competenza all'adozione dell'atto di cui trattasi;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, espresso sul presente atto, come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visti:

- la Deliberazione di G.C. n. 452 del 17/06/2025 avente ad oggetto "*Riorganizzazione dell'Ente – Approvazione nuova macrostruttura e macro funzioni dirigenziali*";
- la Determinazione del Direttore Generale n. 9559 del 26/11/2025, avente ad oggetto "*Modifica funzionigramma approvato con Determinazione n. 5180 del 01/07/2025*";
- l'Ordinanza Sindacale n. 26 del 27/01/2026, di aggiornamento degli incarichi dirigenziali,

anche relativamente al quadro delle sostituzioni in caso di assenza o impedimento dei dirigenti titolari;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 164 del del 29/09/2025, con la quale è approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 247 del 19/12/2025, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 248 del 19/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 1016 del 23/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 27/01/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

DETERMINA

1. **di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **di rettificare** la determinazione n. 7903/2026 come indicato in premesse, dando atto che la medesima resta valida per quanto non espressamente modificato dal presente atto;

3. **di approvare** lo schema di Accordo Quadro e Capitolato Prestazionale modificato, allegato al presente atto quale parte integrante, che sostituisce integralmente lo schema allegato alla Determinazione n. 7903/2026;

4. **di trasmettere** il presente atto, unitamente allo schema coordinato, all'Operatore Economico Del Monte Ristorazione Collettiva S.r.l.;

5. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per la durata di 15 giorni e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

6. **di dare atto** che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del Codice del processo amministrativo, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro 30 giorni.

Il presente atto è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 82/2005, dal Dirigente del Settore Protezione Civile, Ing. Lorenzo Lazzerini.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

LORENZO LAZZERINI / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 08f471f6d38ad6ea549911268eab799b651ce272176a3a2770ea08c18d2ecfc2

Firme digitali presenti nel documento originale

LORENZO LAZZERINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.8189/2026
Data: 08/10/2026
Oggetto: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 29/09/2026, N. 7903 – AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LA FORNITURA DI CESTINI ALIMENTARI E BOTTIGLIETTE D'ACQUA DA DESTINARE A SCORTA PER INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE PROTEZIONE CIVILE. RETTIFICA DI MERI ERRORI MATERIALI.



Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=913e6647666db404_p7m&auth=1

ID: 913e6647666db404